COMUNE DI BUSCA - Prot 0012687 del 17/07/2017 Tit VII Cl 6 Fasc 021

NOTAIO IVO GROSSO
12100 CUNEO - Corso Nizza, 13
0171 Tel. 69.61.41 - Fax 69.87.77
igrosso@notariato.it

REPERTORIO 91185 **RACCOLTA 22316**

Verbale del consiglio di amministrazione della "FONDAZIONE ARTEA".

REGISTRATO A CUNEO
il 22/05/2017
n. 6584
serie 1T

REPUBBLICA ITALIANA

Il dieci maggio duemiladiciassette.
In Cuneo, nel mio studio in corso Nizza 13.
Alle ore diciotto e minuti trenta.

10 MAGGIO 2017

Davanti a me, **Ivo GROSSO, notaio in Cuneo,** iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, sono comparsi:

1) - GIUGGIA Michela, nata a **Mondovì** il **16 aprile 1969**, domiciliata a Cuneo, via Antica di Saluzzo 35, insegnante,
codice fiscale: **GGG MHL 69D56 F351O**;

2) - EMANUELLI Laura, nata a **Savigliano** il **4 giugno 1947**, domiciliata a Cavallermaggiore, località Costa 75, pensionata,
codice fiscale: **MNL LRA 47H44 I470V;**

3) - MOLINENGO Aldo, nato a **Saluzzo** il **6 novembre 1953**, domiciliato a Rifreddo, via Marconi 14, insegnante,
codice fiscale: **MLN LDA 53S06 H727X;**

4) - BELTRAMO Zelda, nata a **Cuneo** il **3 febbraio 1980**, domiciliata a Busca, via Bartolomeo Bruni 7, libero professionista,
codice fiscale: **BLT ZLD 80B43 D205E;**

5) - BRUNA Flavio, nato a **Cuneo** il **23 luglio 1963**, domiciliato a Cuneo, via Carlo Emanuele III 19, architetto,
codice fiscale: **BRN FLV 63L23 D205P.**

Io notaio sono certo

della identità personale dei comparenti, cittadini italiani, i quali, dichiaratisi edotti e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445 per le dichiarazioni mendaci, prestano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestando che il consiglio di amministrazione della fondazione:

== "FONDAZIONE ARTEA",

• sede: Saluzzo, Villa Belvedere, via San Bernardino 17, ora, in base a delibera del Consiglio di amministrazione in data 26 gennaio 2017, in Caraglio, via Matteotti 40, presso il Filatoio Rosso;
• codice fiscale: **94040690045**;
• costituita con atto rogito notaio Ivo GROSSO in data 3 luglio 2009, numero 82183/17699 di repertorio, registrato a Cuneo il 7 luglio 2009 al numero 4879, serie 1t;
• iscritta in data 22 dicembre 2009 al numero 923 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche;

è attualmente composto da numero 5 (cinque) membri, nelle persone dei comparenti;

premettono

- che è stato regolarmente convocato ai sensi di legge e di statuto, mediante lettera in data 2 maggio 2017, in questo luogo, in unica convocazione, per oggi alle ore diciotto e minuti trenta, il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente

COMUNE DI BUSCA - Prot 0012687 del 17/07/2017 Tit VII Cl 6 Fasc 021

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica nuovo statuto art. 1, punto 9.

assume

la presidenza del consiglio, ai sensi di statuto e per designazione unanime dei consiglieri, GIUGGIA Michela nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e presidente della Fondazione, la quale chiama me notaio, con il consenso del consiglio stesso, a redigerne il verbale e procede al compimento delle operazioni preliminari di verifica della regolare costituzione del consiglio, ed a tale scopo constata e dichiara:

a) - che sono presenti tutti i componenti del consiglio di amministrazione e precisamente:

- GIUGGIA Michela, presidente del consiglio di amministrazione e presidente della Fondazione;
- EMANUELLI Laura, consigliere;
- MOLINENGO Aldo, consigliere;
- BELTRAMO Zelda, consigliere;
- BRUNA Flavio, consigliere;

mentre hanno giustificato l'assenza i membri del Collegio dei Revisori;

b) - che l'articolo 16, comma 11, dello statuto in vigore dispone testualmente quanto segue:

"Art. 16

OMISSIS

11. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento della Fondazione devono essere prese con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS";

dichiara

il consiglio di amministrazione validamente costituito in unica convocazione ed atto a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno che viene accettato da tutti gli intervenuti senza riserva alcuna.

==========

UNICO PUNTO

==========

Il presidente:

= rammenta ai presenti che il consiglio di amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2017, come da verbale rogito notaio Ivo GROSSO in pari data, numero 90680/22132 di repertorio, registrato a Cuneo il 3 febbraio 2017 al numero 1167, serie 1t, ha deliberato di abrogare lo statuto in allora vigente e di adottare in sostituzione un nuovo testo di statuto per adeguarlo alle mutate esigenze della Fondazione, assumendo lo schema giuridico della Fondazione di partecipazione e trasferendo la sede della Fondazione a Caraglio, via Matteotti 40, presso il Filatoio Rosso;

= informa che l'ufficio del Registro Regionale centralizzato provviso-

rio delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte ha rilevato l'inadeguatezza dell'articolo 1, comma 9, ed ha invitato la Fondazione stessa ad approvare un nuovo testo di statuto modificato al detto articolo;
= propone quindi al consiglio di modificare lo statuto approvato dal consiglio di amministrazione in data 26 gennaio 2017, all'articolo 1, comma 9, come richiesto dalla Regione Piemonte, statuto che viene allegato al presente verbale sotto **"A";**
= precisa che per le restanti parti lo statuto approvato in data 26 gennaio 2017 deve intendersi confermato, così come il trasferimento della sede a Caraglio;
= dichiara che il Collegio dei Fondatori (Regione Piemonte), ha espresso parere favorevole in data 27 aprile 2017.

Il presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO

Il Consiglio di amministrazione della **"FONDAZIONE ARTEA":**
- udita la relazione del presidente;
- preso atto della decisione del Collegio dei Fondatori (Regione Piemonte) in data 27 aprile 2017;
- ritenuta l'opportunità di aderire alla formulata proposta;

delibera

a) - di modificare l'articolo 1, comma 9, dello statuto approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2017, per come indicato nella versione completa dello statuto allegato al presente verbale sotto **"A"**; lo statuto nel suo complesso è stato modificato per adeguarlo alle mutate esigenze della Fondazione, assumendo lo schema giuridico della Fondazione di partecipazione e trasferendo la sede della Fondazione a Caraglio, via Matteotti 40, presso il Filatoio Rosso;

la nuova versione dell'articolo 1, comma 9, è la seguente:

"Art. 1

(Costituzione, sede, Sostenitori, durata)

OMISSIS
9. La Fondazione opera nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, in particolare nel territorio corrispondente all'attuale Provincia di Cuneo.
OMISSIS";
c) - di delegare il presidente a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti in relazione a questo verbale e per il deposito dello stesso nei registri di legge; all'uopo viene espressamente autorizzato ad introdurre al presente verbale, ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità."

VOTAZIONE/PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO

Il presidente mette in votazione per alzata di mano l'ordine del giorno deliberativo.
PRESENTI E VOTANTI: 5 (cinque) consiglieri;

FAVOREVOLI: 5 (cinque) consiglieri;
CONTRARI:nessuno;
ASTENUTI: nessuno.

Il presidente, su prova e controprova, constata e dichiara che

L'ORDINE DEL GIORNO E' APPROVATO

* * * *

CLAUSOLE FINALI

I) - CHIUSURA CONSIGLIO - Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la seduta di consiglio alle ore diciannove e minuti cinque.

II) - ALLEGATO - Dell'allegato **"A"** è stata omessa la lettura da parte di me notaio per dispensa avutane.

Io notaio ho letto

ai comparenti, che lo approvano, questo atto scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su quattro pagine di un foglio.

Ora di sottoscrizione: diciannove e minuti sette.

In originale sottoscritto da:

Michela Giuggia
Laura Emanuelli
Aldo Molinengo
Zelda Beltramo
Flavio Bruna

Ivo Grosso notaio

COMUNE DI BUSCA - Prot 0012687 del 17/07/2017 Tit VII Cl 6 Fasc 021

Allegato "A" al numero 9185/22316 di repertorio
Notaio Ivo GROSSO di Cuneo

FONDAZIONE ARTEA

STATUTO

Capo I
Fondazione

Art. 1
(Costituzione, sede, Sostenitori, durata)

1. La Fondazione ARTEA, con sede in Caraglio, Via Matteotti 40, presso il Filatoio Rosso risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000. Essa promuove e valorizza, presso il pubblico, il patrimonio storico, architettonico e artistico e le attività culturali in ogni loro forma ed espressione con il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed Enti pubblici e privati.

2. E' Fondatore Promotore la Regione Piemonte.

3.Sono altresì considerati Fondatori successivi le persone giuridiche pubbliche o private e gli Enti che contribuiscono al patrimonio disponibile, con entità o con un prestigio tali da riconoscere la posizione di Fondatore e in base a tali requisiti vengono accettati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Fondatore Promotore, ovvero, in caso di adesione di Fondatori successivi, dal Collegio dei Fondatori con la maggioranza semplice dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h).

4. Sono Sostenitori gli Enti Pubblici territoriali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Unioni di Comuni e i Comuni anche al di sotto della soglia di 15.000 abitanti, nel cui territorio siano presenti emergenze architettoniche di particolare rilievo, che ne facciano parte al momento dell'approvazione dell'Atto costitutivo o che presentino richiesta alla Fondazione e siano come tali accettati dal Collegio dei Fondatori, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h) e i).

5. Possono, altresì, ottenere la qualifica di Sostenitori, ai sensi dell'art. 8, comma, 2, lett. h), le persone giuridiche pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali o la prestazione di beni o servizi.

6. I soggetti che assumono la qualifica di Sostenitori condividono gli scopi della Fondazione, rappresentando il legame della stessa con il territorio presso cui opera; essi sono tenuti a versare un contributo annuale ad accrescimento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13.

7. Il mantenimento della qualifica di Sostenitore è subordinato al rispetto degli impegni di cui ai commi 5 e 6.

8. I Sostenitori hanno diritto di far parte, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, dell'Assemblea dei Sostenitori.

9. La Fondazione opera nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, in particolare nel territorio corrispondente all'attuale Provincia di Cuneo.

10. La durata della Fondazione è fissata al 31 dicembre 2080, salvo scioglimento anticipato a norma del presente Statuto e del Codice Civile.

COMUNE DI BUSCA - Prot 0012687 del 17/07/2017 Tit VII Cl 6 Fasc 021

Art. 2
(Scopi)

1. La Fondazione non ha finalità di lucro, non può distribuire utili, è aconfessionale e apolitica ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità sociali, con lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla promozione delle attività culturali nel territorio della Regione Piemonte e in particolare sul territorio corrispondente all'attuale Provincia di Cuneo.

2. Nell'ambito delle sue finalità generali la Fondazione persegue, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati:
   a) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali;
   b) la definizione di linee strategiche e funzionali preordinate allo sviluppo culturale e turistico del territorio della Provincia di Cuneo, in un'ottica di coordinamento delle attività dei Sostenitori della Fondazione in sinergia con i diversi attori del territorio;
   c) la valorizzazione del patrimonio culturale immobiliare che le sarà attribuito in uso gratuito dagli enti proprietari, siano essi pubblici o privati, intesa quale disciplina di tutte quelle attività anche con finalità educative di stretto collegamento con quest'ultimo al fine di promuoverne la conoscenza, con particolare riguardo ai cosiddetti "beni faro"esistenti sul territorio, che assumendo un significativo valore di carattere storico-architettonico, costituiscono una rilevante risorsa in grado di attrarre un vasto interesse di tipo turistico-culturale;
   d) la promozione, in un'ottica di sistema, del complesso dei beni del patrimonio storico-architettonico che, intorno alla presenza dei beni faro di cui alla lettera c), da un lato sviluppi la capacità attrattiva del territorio in una prospettiva di incremento del turismo culturale e, dall'altro, accresca le opportunità di fruizione da parte della popolazione residente, ne rafforzi il senso di appartenenza alla comunità territoriale e ne aumenti le potenzialità di progresso economico;
   e) l'inserimento dei beni oggetto del proprio intervento all'interno di più ampi circuiti e reti culturali e turistiche coerenti per finalità con quelle perseguite dalla Fondazione.

3. Per il perseguimento degli scopi di cui ai precedenti commi la Fondazione può:
   a) realizzare attività espositive, studi, ricerche, iniziative scientifiche, seminari e convegni, attività formative, didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico o universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, anche curandone la pubblicazione dei relativi atti, nonché istituendo premi, borse di studio e contratti di ricerca;
   b) organizzare eventi e attività culturali anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, gli interventi di recupero e restauro;
   c) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale e audiovisivo;
   d) realizzare itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti in ambito turistico;
   e) condurre in locazione, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività istituzionale;
   f) promuovere l'informazione e l'intrattenimento di rapporti con importanti musei ed enti culturali, anche internazionali, per la diffusione delle opere artistiche, pure con eventuale cessione, in prestito delle stesse.
   g) sviluppare una progettualità per accedere ai fondi dell'Unione Europea, anche per il tramite degli Enti Locali, per la realizzazione di progetti di promozione culturale e turistica, in un'ottica di valorizzazione dei beni architettonici e paesaggistici del territorio.
   h) fornire ai Sostenitori servizi di progettazione in un'ottica di potenziamento della rete e qualsiasi altro servizio ritenuto utile per il migliore utilizzo dei beni materiali ed immateriali ad essi riferiti.

4. La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essa può pertanto:
   a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità;

COMUNE DI BUSCA - Prot 0012687 del 17/07/2017 Tit VII Cl 6 Fasc 021

b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie;
c) svolgere, nell'osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta di fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, escludendo comunque lo svolgimento nei confronti del pubblico di attività qualificata come finanziaria.

5. L'attività della Fondazione si svolge sulla base dei vincoli di bilancio e del documento programmatico annuale di cui all'art. 4, comma 4, e del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 5.

Capo II
Patrimonio e risorse

Art. 3
(Patrimonio)

1. Il Patrimonio della Fondazione è composto:
   a) dal patrimonio indisponibile che include i beni costituenti il patrimonio iniziale dell'Ente, i conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori successivi che aderiscano alla Fondazione e dagli Enti Sostenitori espressamente da questi ultimi destinati al patrimonio medesimo in misura non inferiore a quella annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, tra cui i diritti di riproduzione delle opere che potranno essere assegnati alla Fondazione;
   b) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
   c) dai beni mobili e immobili e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici o privati, espressamente destinati a incremento del patrimonio indisponibile;
   d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio disponibile;
   e) dai crediti relativi alle voci che precedono;

2. Il patrimonio disponibile della Fondazione è costituito:
   a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività della Fondazione medesima;
   b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al patrimonio indisponibile;
   c) dai contributi erogati annualmente dal Fondatore promotore, dai Fondatori successivi che aderiscono alla Fondazione e dagli Enti Sostenitori non espressamente destinati, dagli stessi, ad incremento del patrimonio indisponibile;
   d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
   e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati.

3. Il patrimonio disponibile di cui al comma 2 e i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

4. La Fondazione, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli Amministratori.

Art. 4
(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

2. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e sottoposto all'approvazione del Collegio dei Fondatori, entro i quindici giorni successivi, corredato della relazione sull'attività svolta e della relazione del Revisore dei Conti. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

3. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e alla gestione della Fondazione, l'approvazione del bilancio consuntivo può essere differita al termine massimo e improrogabile del 30 giugno. In tal caso, gli amministratori segnalano nella relazione di cui sopra le ragioni che hanno portato alla dilazione.

4. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Presidente convoca il Collegio dei Fondatori per l'approvazione del bilancio preventivo, la cui proposta viene elaborata dal Consiglio di Amministrazione, corredata del documento programmatico annuale e della relazione del Revisore dei Conti.

5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega preventiva o dal Direttore che eccedano i limiti degli stanziamenti di bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

6. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono destinati al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione o a quelle ad esse connesse.

Art. 5
(Documento programmatico-finanziario pluriennale)

1. Il Documento programmatico-finanziario pluriennale è approvato dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che lo predispone entro quattro mesi dal proprio insediamento. La sua durata coincide con la durata degli organi di amministrazione.

2. Il Documento programmatico-finanziario pluriennale precisa le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione con riferimento al quadro delle risorse presumibilmente disponibili nel periodo considerato.

Capo III
Organi

Art. 6
(Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione:
   a) Il Collegio dei Fondatori;
   b) Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
   c) Il Consiglio di Amministrazione
   d) L'Assemblea dei Sostenitori;
   e) Il Revisore dei Conti.

COMUNE DI BUSCA - Prot 0012687 del 17/07/2017 Tit VII Cl 6 Fasc 021

2. Gli organi di cui al comma 1, lettere b), c), e) e il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dalla loro nomina o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere rinominati.

3. I componenti degli organi svolgono le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti alla riservatezza in merito a fatti, notizie e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Ad eccezione del Revisore dei Conti, essi svolgono le proprie funzioni senza percepire compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

4. Le sedute degli organi possono essere tenute in audio-video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi collegati, a condizione che sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione e che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare è necessario che:
a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare la regolarità della costituzione della seduta e l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
In ogni caso la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Art. 7
(Collegio dei Fondatori)

1. Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata l'adozione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

2. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai legali rappresentanti o loro delegati del Fondatore Promotore, che ne assume la presidenza, e allorquando aderiscano, dai legali rappresentanti dei Fondatori successivi o loro delegati. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Collegio dei Fondatori è presieduto da un componente del Collegio individuato dallo stesso a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Collegio dei Fondatori è convocato in un'unica convocazione dal Presidente della Fondazione o, su richiesta della maggioranza dei membri in caso di adesione di Fondatori successivi, mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'adunata. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di tre giorni.
Esso può, altresì, essere convocato da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.

4. Nell'eventualità di adesione di Fondatori successivi, il Collegio dei Fondatori è validamente riunito quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto.

5. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei presenti. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione, il Direttore ed il Revisore dei Conti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Collegio.

6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione dei bilanci e l'accettazione di Fondatori successivi e di Enti Sostenitori sono validamente adottate con il voto favorevole del Fondatore Promotore o con la maggioranza semplice dei suoi membri, nel caso di adesione di Fondatori successivi, ai sensi dell'art. 1 comma 3.

7. Le deliberazioni relative all'approvazione delle modifiche statutarie, allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio sono adottate, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole del Fondatore Promotore ovvero con i tre quarti dei componenti del Collegio dei Fondatori, nel caso di adesione di Fondatori successivi.

8. I verbali dell'Assemblea sono firmati dal Presidente del Collegio e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

COMUNE DI BUSCA - Prot 0012687 del 17/07/2017 Tit VII Cl 6 Fasc 021

Art. 8
(Competenze del Collegio dei Fondatori)

1. Il Collegio dei Fondatori approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

2. In particolare il Collegio dei Fondatori provvede a:
a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a);
b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione;
c) adottare i programmi annuali e pluriennali delle attività culturali proposti dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione e valutare, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo, i risultati artistici, culturali ed economici raggiunti;
d) deliberare in merito all'eventuale presa in carico di siti culturali;
e) vigilare affinché la realizzazione delle attività della Fondazione avvenga nel rispetto dei budget indicati nel bilancio preventivo;
f) nominare il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio d'Amministrazione, così come designati ai sensi dell'art. 11, e procedere alla loro revoca, prima della scadenza del mandato, nei casi previsti dal presente Statuto;
g) nominare il Revisore dei Conti, così come designato ai sensi dell'art. 14;
h) stabilire i criteri per l'accettazione degli eventuali Fondatori successivi e dei Sostenitori;
i) deliberare l'accettazione degli eventuali Fondatori successivi e dei Sostenitori;
l) deliberare eventuali modifiche statutarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
m) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
n) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Art. 9
(Assemblea dei Sostenitori)

1. L'Assemblea dei Sostenitori riveste un ruolo consultivo e può formulare pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Fondatori in merito ai programmi, alle linee operative e alle politiche di bilancio della Fondazione.

2. L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce almeno due volte l'anno in occasione dell'esame delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e viene convocata per pareri di carattere consultivo almeno semestralmente dal Presidente della Fondazione, con preavviso di quindici giorni, per l'illustrazione dei programmi della Fondazione medesima.

3. L'Assemblea dei Sostenitori nomina, con la maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i suoi componenti ai sensi del comma 9, eleggendolo tra i suoi membri, il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori è designato a far parte del Consiglio di Amministrazione insieme ad un componente dell'Assemblea, designato con la maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i suoi componenti.

4. Il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori è Vice Presidente della Fondazione.

5. La convocazione dell'Assemblea dei Sostenitori è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

6. L'Assemblea dei Sostenitori è validamente riunita alla presenza della maggioranza assoluta dei voti complessivi cui hanno diritto i Sostenitori ai sensi del comma 10, anche tramite delega. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti cui hanno diritto i presenti, salvo i casi di cui al comma 3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori.

7. All'Assemblea dei Sostenitori partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione o

COMUNE DI BUSCA - Prot 0012687 del 17/07/2017 Tit VII Cl 6 Fasc 021

altro Consigliere da lui delegato, che nomina un Segretario verbalizzante.

8. I Sostenitori hanno il diritto di voto nell'Assemblea dei Sostenitori, nella misura indicata nel comma 10, in seguito all'adozione, da parte del Fondatore Promotore o del Collegio dei Fondatori, della delibera di accoglimento della richiesta di adesione.

9. Ogni Sostenitore interviene all'Assemblea dei Sostenitori mediante il proprio legale rappresentante o mediante un proprio delegato munito di delega scritta.

10. Ciascun Sostenitore ha diritto a un voto ogni 1.000,00 (mille) Euro di valore di contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso o nell'anno precedente, in caso di sedute convocate nei primi quattro mesi dell'anno corrente e a eventuali ulteriori voti ponderati derivanti da deleghe ricevute da altri Sostenitori. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe. Nel caso in cui l'apporto di un Sostenitore consista in una delle modalità previste dall'art. 1, comma 4, il relativo valore non può comunque essere inferiore alla sopracitata soglia di Euro 1.000,00.

11. I verbali dell'Assemblea dei Sostenitori sono firmati dal Presidente della stessa e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 10
(Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente sovrintende alle attività di gestione della Fondazione, di cui ha la legale rappresentanza.

2. In particolare sono di competenza del Presidente:
a) la convocazione del Collegio dei Fondatori, dell'Assemblea dei Sostenitori e del Consiglio di Amministrazione;
b) l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori;
c) la presentazione delle domande dirette a ottenere contributi o finanziamenti o sponsorizzazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o privati o dell'Unione Europea;
d) la rappresentanza istituzionale della Fondazione;
e) l'adozione di ogni provvedimento opportuno, qualora comprovate ragioni d'urgenza non consentano la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Al Presidente spetta la rappresentanza processuale della Fondazione e la rappresentanza sostanziale per tutte le operazioni che non siano di competenza del Direttore, o comunque a questo attribuite ai sensi dell'art 13, comma 2, lett. b).

4. In caso di vacanza, assenza o oggettivo impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, nominato ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4. Qualora anche quest'ultimo fosse impossibilitato, le stesse funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11
(Consiglio di Amministrazione)

1.Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, così designati:
a) tre componenti, di cui uno individuato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione, designati dal Fondatore Promotore mediante atto deliberativo della Giunta Regionale, assunto a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
Nel caso di adesione di Fondatori successivi, i tre componenti sono designati dal Collegio dei Fondatori, con la maggioranza semplice dei suoi membri, previo atto deliberativo della Giunta Regionale con il quale vengono approvati gli esiti dell'istruttoria connessa alla fase procedimentale dell'evidenza pubblica, che sarà espletata per il reperimento delle candidature;
b) due componenti designati dall'Assemblea dei Sostenitori, con le modalità di cui all'art. 9, comma 3.

GROSSO DR. BARTOLOMEO NOTAIO IN CUNEO

COMUNE DI BUSCA - Prot 0012687 del 17/07/2017 Tit VII Cl 6 Fasc 021

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di professionalità e di esperienza in materia di organizzazione e gestione nel settore delle attività culturali o nel campo dell'amministrazione aziendale.

3. Qualora un amministratore venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio e, nel caso in cui venga a cessare l'intero Consiglio, il Revisore dei Conti, informano prontamente il Collegio dei Fondatori per la designazione affinché provveda alla sua sostituzione. Il Consigliere subentrante decade contestualmente alla cessazione dell'incarico dei Consiglieri originariamente nominati.

Art. 12
(Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed è di regola convocato dal Presidente mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione a tutti i consiglieri e ai soggetti che ai sensi del presente statuto hanno diritto di partecipare, anche senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

2. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina di almeno tre dei suoi componenti, fra cui il Presidente. La costituzione del nuovo Organo determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

3. Qualora uno dei Sostenitori non provvedesse alla designazione del consigliere di amministrazione di propria competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, il Fondatore Promotore o il Collegio dei Fondatori, in caso di adesione di Fondatori Successivi, ha facoltà di provvedere alle relative nomine.

4. Il Consiglio può deliberare qualora siano presenti almeno tre consiglieri.

5. Ogni consigliere ha diritto di chiedere al Presidente l'integrazione dell'ordine del giorno del Consiglio o la convocazione del Consiglio indicando le materie da trattare.

6. Hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio anche il Direttore ed il Revisore dei Conti.

7. Qualora il Presidente non convochi il Consiglio entro tre giorni dalla richiesta, può provvedervi il Vice Presidente o il Revisore dei Conti.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza semplice dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare consulenti ed esperti su invito del Presidente.

10. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 13
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'amministrazione e alla gestione della Fondazione, con criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito degli indirizzi, dei piani, dei progetti e dei vincoli di bilancio approvati dal Collegio dei Fondatori.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono in particolare attribuite le seguenti competenze:
a) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Fondatore Promotore o del Collegio dei Fondatori, in caso di adesione di Fondatori Successivi;
b) provvedere, nei limiti previsti dallo Statuto, all'amministrazione ordinaria e straordinaria per il raggiungimento delle finalità statutarie della Fondazione, fatta salva la possibilità di cui al comma 3 di delegare funzioni al Presidente o al Direttore;

COMUNE DI BUSCA - Prot 0012687 del 17/07/2017 Tit VII Cl 6 Fasc 021

c) adottare e modificare i regolamenti interni di cui all'art. 20 ;
d) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo ed il documento programmatico-finanziario pluriennale, da sottoporre all'approvazione del Fondatore Promotore o del Collegio dei Fondatori, in caso di adesione di Fondatori Successivi;
e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, contributi e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
f) nominare un Direttore, secondo le modalità di cui all'art. 19, e ratificarne le decisioni non preventivamente autorizzate;
g) fissare il valore minimo della quota ad incremento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile da erogarsi annualmente, da parte dei Fondatori successivi e degli Enti Sostenitori, nella misura comunque non inferiore ad Euro 1.000,00 e valutare la congruità dell'apporto degli stessi nei casi previsti all'art. 1, comma 4, nel rispetto comunque della precitata soglia definita per i contributi in denaro;
h) approvare la struttura organizzativa della Fondazione, individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività, costituire eventuali Comitati di Progetto;
i) approvare e ratificare l'assunzione di personale o la stipula di contratti di collaborazione e consulenza, a seguito delle procedure espletate dal Direttore;
l) approvare il rimborso delle spese da parte dei componenti degli organi della Fondazione;
m) approvare il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute dagli Organi della Fondazione e dai componenti degli eventuali Comitati di Progetto;
n) ratificare i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente;
o) proporre le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Fondatore Promotore o del Collegio dei Fondatori, in caso di adesione di Fondatori Successivi.

3. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio d'Amministrazione può delegare proprie funzioni al Presidente o al Direttore.

Art. 14
(Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti è nominato, mediante la procedura ad evidenza pubblica, dal Fondatore Promotore, con deliberazione della Giunta Regionale, o dal Collegio dei Fondatori, nel caso di adesione di Fondatori successivi, ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

2. Il Revisore dei Conti è organo di controllo tecnico contabile della Fondazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) verifica, nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio consuntivo corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che disciplinano la redazione;
c) esprime con un'apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo;
d) verifica la ragionevolezza e la copertura finanziaria del bilancio preventivo esprimendo un giudizio con un'apposita relazione;
e) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottate dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

3. Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione. Partecipa anche all'Assemblea dei Sostenitori, su richiesta del rispettivo Presidente.

Art. 15
(Esclusione e recesso)

1. Il Collegio dei Fondatori, su propria iniziativa o su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Sostenitori, può decidere, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti nel caso di adesione di Fondatori successivi, l'esclusione degli Enti Sostenitori di cui

all'art. 1, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti o persone giuridiche private, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

a) trasformazione, fusione e scissione;
b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
c) apertura di procedure di liquidazione;
d) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. La Regione Piemonte non può recedere né essere esclusa dalla Fondazione.

Art. 16
(Incompatibilità e inconferibilità delle cariche)

1. In materia di incompatibilità e inconferibilità dei componenti degli organi e di titolari di cariche della Fondazione si applica integralmente la normativa statale e regionale di riferimento.

Capo IV
Organizzazione

Art. 17
(Trasparenza)

1. La Fondazione, nella sua azione istituzionale e amministrativa, si ispira a principi di trasparenza e pubblicità dei procedimenti e provvede in particolare alla pubblicazione sul proprio sito ufficiale delle informazioni di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia.

Art. 18
(Struttura organizzativa)

1. La Fondazione si dota di una struttura organizzativa ispirata a principi di efficienza, efficacia ed economicità predisposta dal Direttore di cui all'art. 19 e deliberata, ai sensi dell'art. 13, dal Consiglio di Amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera i), il Consiglio di Amministrazione può istituire, nel rispetto dei vincoli di bilancio, Comitati di progetto, anche avvalendosi di qualificate professionalità esterne, funzionalmente collegati alla struttura organizzativa. Il Direttore di cui all'art. 19 può avvalersi della collaborazione dei Comitati di Progetto per l'espletamento delle proprie attività.

Art. 19
(Direttore)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza semplice dei suoi componenti un Direttore con incarico di lavoro a tempo determinato, fissandone compiti, trattamento economico, posizione giuridica, durata dell'incarico.

2. Per l'individuazione del Direttore, il Consiglio di Amministrazione attiva procedure di selezione ad evidenza pubblica.

3. Il Direttore è scelto tra persone di comprovata autonomia e qualificazione professionale e rilevante, pluriennale esperienza di gestione organizzativa e tecnico-amministrativa specificamente riferita al settore della promozione culturale.

4. Nel corso del suo incarico, al Direttore è fatto divieto di svolgere altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso enti sovvenzionati dallo Stato o dalla Regione in ambiti coincidenti con le attività e gli scopi istituzionali della Fondazione.

5. Il Direttore é tenuto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Fondatori e, ove richiesto, dell'Assemblea dei Sostenitori.

6. Il Direttore dirige gli uffici della Fondazione; egli è responsabile del personale, garantisce il funzionamento dei servizi e adotta i provvedimenti necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli Organi della Fondazione.

7. Al Direttore, in particolare, compete:
a) predisporre i programmi annuali e pluriennali di attività, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
b) elaborare proposte relative al bilancio e all'eventuale assestamento in corso di esercizio;
c) elaborare i regolamenti interni della Fondazione;
d) attuare e sovrintendere all'esecuzione degli atti del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui sia stato da quest'ultimo delegato, ai sensi dell'art. 13, e degli eventuali atti allo stesso delegati dal Presidente, nonché della redazione e conservazione dei verbali e delle scritture la cui tenuta è obbligatoria;
e) predisporre domande, da sottoporre alla firma del Presidente, dirette a ottenere contributi o finanziamenti o sponsorizzazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o privati o dell'Unione Europea;
f) espletare le procedure di selezione ad evidenza pubblica per l'assunzione di personale e per la stipula di contratti di collaborazione e consulenza, da sottoporre ad approvazione e ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
g) gestire le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e per la fornitura di beni e servizi;
h) firmare, secondo quanto di competenza e ove non diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, gli atti e i contratti, i pagamenti e le riscossioni;
i) ordinare direttamente gli acquisti nel limite fissato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, presentandone il rendiconto con cadenza trimestrale;
l) trattare le eventuali vertenze del personale e adottare i provvedimenti disciplinari previsti nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, informandone il Consiglio di Amministrazione;
m) esercitare ogni altra funzione che gli venga delegata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

8. Con cadenza trimestrale il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sugli eventuali atti di impegno assunti senza una preventiva decisione del Consiglio stesso, i quali vengono sottoposti a ratifica ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. f).

20
(Regolamenti interni)

1. Per disciplinare l'organizzazione operativa e dotarsi degli strumenti di controllo della gestione e delle procedure atte a garantire condizioni di efficienza, correttezza, trasparenza e imparzialità della propria azione amministrativa di cui all'art. 17, la Fondazione adotta uno o più Regolamenti interni, predisposti dal Direttore e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 21
(Scioglimento)

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono i medesimi scopi della Fondazione, nel campo della promozione e valorizzazione dei beni culturali e dell'educazione artistica, individuati dal Collegio dei Fondatori nel caso in cui vi sia stata l'adesione di Fondatori successivi o, in difetto, dal Fondatore Promotore.

COMUNE DI BUSCA - Prot 0012687 del 17/07/2017 Tit VII Cl 6 Fasc 021

2. La deliberazione relativa allo scioglimento della Fondazione è adottata con le modalità stabilite dall'art. 7, comma 7.

3. All'atto dello scioglimento i beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 22
(Foro Competente)

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Cuneo.

Art. 23
(Rinvio alle leggi)

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice Civile e le Leggi vigenti in materia.

Art. 24
(Norma transitoria)

1.Gli organi della Fondazione nominati ai sensi delle precedenti norme statutarie possono operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dalle stesse disposizioni, sino alla nomina dei componenti designati ai sensi del Capo III del presente Statuto.

2. Essi devono occuparsi dell'avvio delle attività fondamentali della Fondazione, per il perseguimento degli scopi istituzionali di cui all'art. 2.

GROSSO IVO DI BARTOLOMEO NOTAIO IN CUNEO